

185886

Dekrete - 1. Teil - Jahr 2019**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 18. Januar 2019, Nr. 558

Richtlinie zur Ausarbeitung des Gemeindeplanes für die akustische Klassifizierung (G.A.K.)**DER ABTEILUNGSDIREKTOR
DER LANDESAGENTUR FÜR UMWELT
UND KLIMASCHUTZ**

Das Landesgesetz vom 19.12.1995, Nr. 26, begründet die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz.

Das Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, "Bestimmungen zur Lärmbelastung", setzt die Vorgaben des Staatsgesetzes vom 26. Oktober 1995, Nr. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" um.

Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 20/2012 sieht vor, dass die Gemeinden einen Plan für die akustische Klassifizierung auf Gemeindegebiet ausarbeiten.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 "Bestimmungen zur Lärmbelastung" sieht vor, dass die Gemeinden bei Bauleitplanänderungen die akustische Klasse der neuen urbanistischen Zone angeben.

Anhang A des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 sieht vor, dass die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz weitere Kriterien für die akustische Klassifizierung festlegen kann.

Mit Dekret des Abteilungsdirektors vom 16. Dezember 2013, Nr. 1423/29.2 wurden die „Richtlinien zur Ausarbeitung des Gemeindeplans für die akustische Klassifizierung (G.A.K.)“ genehmigt, um die Homogenität und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Gemeindepläne für die akustische Klassifizierung auf Landesebene zu garantieren.

Um die Homogenität und die Übereinstimmung der Bauleitplanänderungen mit den bestehenden Gemeindeplänen für die akustische Klassifizierung (G.A.K.) zu garantieren, wurden Kriterien ausgear-

Decreti - Parte 1 - Anno 2019**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**

del 18 gennaio 2019, n. 558

Linee guida per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A)**IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER
L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA**

La legge provinciale 19.12.1995, n. 26 istituisce l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.

La legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", è stata emanata in attuazione della legge del 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

L'articolo 5 della legge provinciale n. 20/2012 prevede che i Comuni adottino un piano contenente la classificazione acustica del territorio comunale.

L'articolo 6 della legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" prevede che i comuni, nelle procedure di variazione del Piano urbanistico comunale (P.U.C.) devono indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica.

L'allegato A della legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20 prevede che l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima possa stabilire ulteriori criteri per la classificazione acustica.

Con decreto del direttore della Ripartizione del 16 dicembre 2013, n. 1423/29.2 sono state approvate le „Linee guida per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) per garantire l'omogeneità e la confrontabilità a livello provinciale, dei diversi piani comunali di classificazione acustica.

Ritenuto indispensabile garantire l'omogeneità e la coerenza delle variazioni urbanistiche con i piani comunali di classificazione acustica (P.C.C.A.) in vigore, sono stati fissati dei criteri

beitet, welche sowohl die Erstellungsmethode als auch die Enddarstellung der für die eindeutige Bestimmung der akustischen Klasse der neuen urbanistischen Zonen nötigen Daten betreffen.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die im Jahr 2013 genehmigte Richtlinie zu aktualisieren.

verfügt

- 1) die beiliegende „Richtlinie zur Ausarbeitung des Gemeindeplans für die akustische Klassifizierung“ (G.A.K.), zu genehmigen.
- 2) Das Amt für Luft und Lärm der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz wird die Gemeinden bei der Veröffentlichung des G.A.K. und den nachfolgenden Aktualisierungen bis zur Umsetzung des Veröffentlichungsverfahrens des BLP gemäß Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, technisch unterstützen.
- 3) Diese Richtlinien ersetzen die Richtlinien, die durch Dekret des Abteilungsdirektors vom 16. Dezember 2013, Nr. 1423/29.2 genehmigt wurden.
- 4) Vorliegendes Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
FLAVIO RUFFINI
(digitale Unterschrift)

Anlage >>>

riguardanti l'aspetto metodologico e procedurale per indicare in modo inequivocabile la classe acustica delle nuove zone urbanistiche.

Per tale motivo è necessario un aggiornamento delle Linee Guida approvate nel 2013.

decreta

- 1) di approvare le allegate „Linee guida per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)”.
- 2) L'ufficio aria e rumore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima fornirà il supporto tecnico ai Comuni nell'attività di pubblicazione dei P.C.C.A. e dei successivi aggiornamenti fintanto che tale attività non verrà implementata nelle procedure di pubblicazione dei P.U.C. così come previste dalla legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9.
- 3) Le presenti linee guida sostituiscono le Linee guida approvate con Decreto del Direttore di Ripartizione del 16 dicembre 2013, n. 1423/29.2.
- 4) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
FLAVIO RUFFINI
(Firma digitale)


Allegato >>>



Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)

Linee guida

per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)
previsto ai sensi della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico".



Revisione 2019

Documento redatto e pubblicato da:

**Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Ufficio Aria e rumore**

Palazzo 9, via Amba Alagi 35
39100 Bolzano

Telefono: +39 0471 41 18 20

E-Mail: all@provincia.bz.it

Gennaio 2019



© Provincia Autonoma di Bolzano

I contenuti possono essere utilizzati e riprodotti citando la fonte

INDICE

PREMESSA	Pag. 1
1. CRITERI GENERALI DI ZONIZZAZIONE	Pag. 1
1.1 Individuazione della classe I	Pag. 5
1.2 Individuazione delle classi II-III	Pag. 7
1.3 Individuazione delle classi IV - V - VI	Pag. 8
2. CRITERI PARTICOLARI DI ZONIZZAZIONE	Pag. 9
2.1 Infrastrutture dei trasporti	Pag. 9
2.2 Aree da destinarsi a manifestazioni temporanee	Pag. 9
3. CONTENUTI E FORMATO DEGLI ELABORATI TECNICI	Pag. 10
3.1 Contenuto della relazione tecnica	Pag. 10
3.2 Elaborazione grafica del territorio	Pag. 10
3.3 Formato di scambio dati con l'amministrazione provinciale	Pag. 11
4. ITER DI APPROVAZIONE DEL P.C.C.A.	Pag. 12
4.1 Iter di approvazione	Pag. 12
4.2 Variazioni urbanistiche durante l'iter di approvazione del P.C.C.A.	Pag. 13
5. SCELTA DELLA CLASSE ACUSTICA NELLE VARIAZIONI URBANISTICHE	Pag. 14
5.1 Scelta della classe acustica nei Comuni con P.C.C.A. approvato	Pag. 14
5.2 Scelta della classe acustica nei Comuni senza P.C.C.A.	Pag. 14

ALLEGATO: MODULO DI SCELTA DELLA CLASSE ACUSTICA

PREMESSA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA) costituisce uno strumento di governo del territorio comunale. Tale strumento permette la pianificazione acustica delle zone urbanistiche al fine di prevenire l'inquinamento acustico e quindi di salvaguardare la popolazione ed il territorio.

La finalità delle linee guida è quella di garantire una elaborazione semplice e metodologica della classificazione acustica e una chiara rappresentazione delle classi acustiche. Per questo le linee guida forniscono indicazioni riguardo ai criteri di determinazione delle classi acustiche, al contenuto e al formato della documentazione tecnica nonché alla procedura amministrativa di approvazione. Inoltre, viene tenuto conto del prevalente ed effettivo utilizzo delle diverse zone.

Per ottenere un risultato pratico ed applicabile è importante che il PCCA e gli altri piani comunali con valenza di tutela ambientale, quali P.U.C., P.U.T, piani paesaggistici e simili, siano tra loro coordinati.

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima (di seguito Agenzia per l'ambiente) oltre a redigere i pareri previsti dalla legge provinciale n. 20/2012 fornisce ai Comuni il sostegno tecnico e la consulenza necessaria a garantire una corretta applicazione della legge e delle presenti linee guida.

1. CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale è la risultante di un confronto tra le destinazioni urbanistiche del territorio, la classificazione automatica – prevista nella tabella 1 dell'allegato A della legge provinciale n. 20/2012 – e l'uso effettivo del territorio medesimo (tipologia degli edifici, presenza di uffici e di esercizi commerciali, presenza di insediamenti artigianali ed industriali). Trattasi quindi di un metodo essenzialmente qualitativo di assegnazione delle classi acustiche.

Di regola la zonizzazione di un'area corrisponde alla destinazione urbanistica della stessa. Nei casi in cui sia necessario suddividere l'area, la definizione del confine delle classi deve essere possibilmente individuata con una strada, un edificio, un fossato o un altro limite naturale ben determinato.

Poiché la classificazione acustica è uno strumento di pianificazione, dovrebbe essere coordinata con gli strumenti urbanistici; è per tanto consigliabile predisporre la classificazione acustica in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C, sebbene la norma non lo preveda esplicitamente. In tale caso l'esperto in acustica andrà ad affiancare un esperto in campo di pianificazione urbanistica, con il coinvolgimento dei responsabili e dei tecnici comunali.

Considerato che la predisposizione della classificazione acustica presuppone il possesso di specifiche competenze in materia di acustica, per la redazione del PCCA si ritiene opportuno avvalersi di un tecnico competente in acustica o comunque di un professionista esperto in acustica.

Per procedere alla zonizzazione è utile prevedere le seguenti fasi:

1. Analisi degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare:
 - ✓ cartografia generale comunale
 - ✓ piano urbanistico
 - ✓ infrastrutture dei trasporti
 - ✓ piano urbano del traffico, ove disponibile
 - ✓ aree militari
2. Verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazione d'uso effettivo
3. Individuazione delle strade e linee ferroviarie
4. Individuazione della classe I
5. Individuazione delle classi II, III
6. Individuazione delle classi IV, V, VI
7. Analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto anche attraverso eventuali rilievi acustici specifici¹
8. Verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree
9. Formulazione del progetto di zonizzazione definitivo

Da un punto di vista strettamente metodologico è consigliabile iniziare con l'individuazione delle zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, IV, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o alle specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti, per poi proseguire con l'assegnazione delle classi II, III.

¹ Nel rilievo acustico deve essere escluso il rumore causato dal traffico veicolare e ferroviario




Figura 1: Schema della procedura di zonizzazione

Al fine di ottenere uno stile omogeneo di attribuzione delle classi acustiche sono di seguito riportate indicazioni utili per l'attribuzione, ad una determinata area, della classe acustica di appartenenza. È raccomandabile evitare una microsuddivisione del territorio (Figura 2) a livello di singolo edificio o azienda produttiva o artigianale (a macchia di leopardo) ed al tempo stesso evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione che porterebbe ad un appiattimento della classificazione nella classe intermedia III (Figura 3).



Figura 2: Microsuddivisione a macchia di leopardo




Figura 3: Eccessiva semplificazione in classe III

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 della legge provinciale n. 20/2012, di norma deve essere evitato l'accostamento di zone con differenze di livello di rumore superiori a 5 dB(A).




Figura 4: Accostamento zone con differenza di livello > 5dB(A)


1.1 Individuazione della classe I

La zona, la cui definizione urbanistica è stabilita con la dicitura “zona per attrezzature collettive/scolastiche” è un’area in cui la quiete rappresenta l’elemento di base per la sua utilizzazione. Allo stesso tempo la zona la cui definizione urbanistica è stabilita con la dicitura “zona per attrezzature collettive/amministrative” che includa un’area ospedaliera, una casa di cura o una clinica, è un’area meritevole di maggior tutela e quindi da inserire nella classe acustica I.

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie ovvero a scuole, devono essere classificati in base al contesto di appartenenza (Figura 5). Se tale contesto è compatibile dal punto di vista acustico, la presenza di tali edifici può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare la zona in base al contesto e la protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sugli edifici.



Figura 5: Esempio di rappresentazione grafica di edifici da destinarsi alla classe I, ma facenti parte di una zona urbanistica di classe superiore

**Figura 6:** Schema per l'individuazione della classe acustica I

1.2 Individuazione delle classi II – III

Le zone appartenenti alla classe acustica II, la cui definizione urbanistica è, per esempio, stabilita nella dicitura di: zona di verde alpino o agricolo, bosco, zona di verde pubblico, prato e pascolo alberato, zona residenziale, zona per impianti turistici alloggiativi, etc., sono aree nelle quali non vi è attività industriale e artigianale, con limitata presenza di attività commerciali.

Le zone appartenenti alla classe acustica III, la cui definizione urbanistica è, per esempio, stabilita nella dicitura di: zona per attrezzature collettive/sportive, parco giochi, etc., sono aree nelle quali non vi è attività industriale ma sono presenti attività commerciali e servizi, nonché aree dove si svolgono attività sportive. In tale zona vanno classificate quelle aree non ricadenti in classe II o IV.




Figura 7: Schema per l'individuazione delle classi acustiche II e III

1.3 Individuazione delle classi IV – V – VI

Le zone appartenenti alla classe acustica IV, la cui definizione urbanistica è, per esempio, stabilita nella dicitura di: zona per insediamenti produttivi, zona per la produzione di energia, etc., sono aree nelle quali vi è un'elevata presenza di attività artigianali, commerciali e piccole industrie. Per la zonizzazione delle classi appartenenti alla classe acustica V-VI non sussistono in generale particolari problemi in quanto tali aree sono facilmente identificabili dal PUC (aree fisse di estrazione e lavorazione della ghiaia ed aree per insediamenti produttivi a ciclo continuo).




Figura 8: Schema per l'individuazione delle classi acustiche IV, V e VI

2. CRITERI PARTICOLARI DI ZONIZZAZIONE

2.1 Infrastrutture dei trasporti

Ai fini della zonizzazione acustica di un'area non bisogna tener conto della presenza delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali).

Nella cartografia il sedime delle strade e delle ferrovie dovrà tuttavia essere chiaramente distinguibile e privo di colore.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, non definite comunali, valgono i limiti previsti dalla normativa statale vigente:

- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459: "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Per le infrastrutture stradali comunali valgono i limiti previsti dalla tabella 5 dell'allegato A della legge provinciale n. 20/2012, di seguito riportata:

Tabella 1: Valori limite di rumore per le strade comunali.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Comunale	30	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

2.2 Aree da destinarsi a manifestazioni temporanee

Per l'individuazione delle aree da destinarsi a manifestazioni temporanee, ex articolo 12 della legge provinciale n. 20/2012, il Comune dovrà scegliere determinate zone, tenendo conto del criterio della minimizzazione del disturbo per la popolazione residente.

3. CONTENUTI E FORMATO DEGLI ELABORATI TECNICI

Il P.C.C.A è composto dalla rappresentazione grafica del territorio in zone acustiche, corredata da una relazione tecnica descrittiva.

3.1. Contenuti della relazione tecnica

La relazione tecnica deve contenere:


- ✓ Resoconto dettagliato della metodologia per la raccolta dei dati e della loro elaborazione.
- ✓ I risultati degli eventuali rilievi fonometrici.
- ✓ Eventuale documentazione fotografica delle aree d'indagine approfondita, ortofoto e indicazione degli edifici a destinazione ospedaliera o scolastica.
- ✓ Una descrizione delle scelte adottate e le valutazioni di sostenibilità per le variazioni di classe acustiche apportate rispetto alla tabella 1 dell'allegato A della legge provinciale n. 20/2012.
- ✓ Giustificazione della scelta operata in caso di accorpamenti di aree.

Elenco degli interventi di risanamento eventualmente già programmati.

3.2 Elaborazione grafica del territorio

La scala di rappresentazione da impiegare nelle cartografie è la scala utilizzata per i Piani Urbanistici Comunali 1:10.000 per tutto il territorio comunale e la scala 1:5.000 per le aree urbane.

Nell'assegnazione delle classi acustiche va usata la simbologia (colori) definita nella tabella 3, dell'allegato A della legge provinciale n. 20/2012.

Classe acustica	Colore pieno	
I	Verde chiaro	
II	Giallo	
III	Arancione	
IV	Rosso	
V	Viola	
VI	Blu	

3.3 Formato di scambio dati con l'amministrazione provinciale

Per lo scambio dei dati relativi ai PCCA, tra l'amministrazione provinciale ed i comuni è richiesto il formato Shapefile nel sistema di coordinate UTM ETRS89.

La fornitura dovrà avvenire sempre per singolo comune ed i dati dovranno essere completi; la valutazione e la relativa perimetrazione delle classi acustiche, dovranno cioè riguardare l'intero territorio comunale, partendo dalle zonizzazioni contenute nei PUC ed in particolare negli shapefiles che possono essere scaricati dal servizio Urban Browser dell'amministrazione provinciale.

La definizione delle classi potrà essere realizzata riclassificando le zonizzazioni di interesse dei PUC, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale n. 20/2012. In base alla stessa normativa sono comunque ammesse classificazioni diverse (purché opportunamente motivate) nonché la suddivisione di una stessa zonizzazione di PUC in più classi acustiche.

L'Agenzia per l'ambiente pubblica ed aggiorna sul proprio sito web le specifiche tecniche relativamente agli shapefiles da fornire.

4. APPROVAZIONE DEL PCCA

4.1 Iter di approvazione

L'iter d'approvazione della classificazione acustica è descritto nell'articolo 5 della legge provinciale n. 20/2012. La procedura si svolge come segue:

Il comune elabora una proposta di piano comunale di classificazione acustica. Tale proposta è pubblicata dal comune all'albo per 30 giorni consecutivi. Entro tale termine chiunque può presentare le proprie osservazioni.




Figura 9: Schema dell'iter di approvazione del PCCA

Contestualmente al deposito all'albo comunale, la deliberazione è trasmessa all'Agenzia per l'ambiente, la quale esprime un parere sulla proposta di PCCA. È buona prassi che il Comune, una volta raccolte le osservazioni pervenute durante i 30 giorni di pubblicazione, invii le stesse all'Agenzia per l'ambiente, la quale potrà così integrare il proprio parere tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

Nel caso in cui s'intenda classificare ex novo un'area confinante con altri comuni, la proposta deve essere inoltrata anche a questi ultimi per l'espressione delle relative prese di posizione.

Tutte le prese di posizione dei comuni confinanti ed il parere dell'Agenzia per l'ambiente sono resi entro 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, essi si intendono resi in senso favorevole.

Il comune, tenuto conto delle osservazioni e acquisito il parere, approva il PCCA, provvedendo a darne avviso entro 30 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Una copia del PCCA è trasmessa all'Agenzia per l'ambiente.

4.2 Variazioni urbanistiche in corso durante l'iter di approvazione del PCCA

Per garantire la congruità del parere espresso dall'Agenzia per l'ambiente e la coerenza tra il PCCA e le variazioni urbanistiche in itinere va osservata la seguente prassi:

a) Variazioni urbanistiche che vengono approvate definitivamente dalla Provincia prima dell'approvazione definitiva del PCCA.

L'approvazione definitiva del PCCA determina la classe acustica di ogni zona del territorio comunale e pertanto conferma o modifica la classe acustica precedentemente assegnata con la procedura di variazione urbanistica. In tali casi la proposta di PCCA va integrata considerando le nuove variazioni urbanistiche e, qualora l'Agenzia per l'ambiente avesse già rilasciato il proprio parere sulla proposta originaria, va richiesto un parere integrativo da parte dell'Agenzia per l'ambiente.

b) Variazioni urbanistiche deliberate dal comune prima della proposta di PCCA e approvate definitivamente dalla Provincia dopo l'approvazione definitiva del PCCA.

Tali variazioni, devono essere considerate nella relazione accompagnatoria alla proposta di PCCA che deve prevedere un capitolo specifico in cui sono valutate le singole variazioni urbanistiche già in corso. La valutazione ha lo scopo di confermare o modificare l'assegnazione della classe acustica fatta in sede di richiesta di variazione urbanistica. In caso di modifica della classe acustica assegnata in sede di richiesta di variazione urbanistica, la nuova assegnazione va espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva del PCCA.

Il Comune trasmette all'Agenzia per l'ambiente le variazioni urbanistiche approvate definitivamente dalla Giunta provinciale delegando l'Agenzia per l'ambiente all'aggiornamento del PCCA pubblicato sul sito internet del Consorzio dei Comuni.

c) Variazioni urbanistiche deliberate dal comune dopo l'approvazione della proposta di PCCA, ma approvate definitivamente dalla Provincia dopo l'approvazione definitiva del PCCA.

Le richieste di variazione urbanistica devono tener conto della proposta di PCCA. In tali casi si applica la procedura descritta al punto 5.1.

5. SCELTA DELLA CLASSE ACUSTICA NELLE VARIAZIONI URBANISTICHE

5.1 Scelta della classe acustica nei Comuni con PCCA approvato

Il PCCA sostituisce a tutti gli effetti l'assegnazione automatica della classe acustica indicata nella tabella 1 dell'allegato A della legge provinciale n. 20/2012.

Tale tabella è infatti solo una forma transitoria di zonizzazione acustica che decade automaticamente con l'approvazione del PCCA. Nella scelta della classe acustica di una nuova zona urbanistica, l'allegato A costituisce pertanto solo una prima indicazione.

La nuova classe acustica individuata come primo tentativo tramite l'allegato A, deve essere adeguata alla situazione esistente nel PCCA, prestando particolare attenzione alla situazione acustica delle zone limitrofe.

Per garantire nel tempo l'efficacia del PCCA è fondamentale che le scelte di classe acustica fatte in occasione della stesura ed approvazione dello stesso, siano considerate anche in fase di variazione urbanistica.

Il comune che ha redatto il PCCA deve sempre indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica, definendola esplicitamente anche nella delibera di consiglio comunale.

In seguito all'approvazione definitiva della nuova zona urbanistica da parte della Giunta provinciale, nei casi in cui sia stata modificata la classe acustica rispetto a quanto previsto nel PCCA, il comune dovrà inviare all'Agenzia per l'ambiente il "Modulo di scelta della classe acustica" (vedi allegato alle presenti linee guida).

Il Comune trasmette all'Agenzia per l'ambiente le variazioni urbanistiche approvate definitivamente dalla Giunta provinciale delegando l'Agenzia per l'ambiente all'aggiornamento del PCCA pubblicato sul sito internet del Consorzio dei Comuni.

Per le variazioni urbanistiche semplificate "verde – verde" non è necessario utilizzare il "Modulo di scelta della classe acustica".

5.2 Scelta della classe acustica nei Comuni senza PCCA

Nel caso di variazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della LP 20/2012, il comune deve indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica.

La richiesta di variazione urbanistica redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale n. 20/2012, deve essere accompagnata da una valutazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica.

In assenza di PCCA, qualora il comune richieda il supporto tecnico dell'Agenzia per l'ambiente per attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della L.P. 20/2012, dovrà esplicitare nella richiesta la classe acustica di appartenenza sia del ricettore sia della fonte oggetto di inquinamento acustico.

Modulo di scelta della classe acustica

Il presente allegato deve essere utilizzato dal tecnico che richiede la variazione urbanistica e la accompagna fino all'approvazione finale. Salvare il presente modulo quale file separato rispetto alla relazione tecnica principale.

Denominazione della
variazione:

Nome / E-mail / Tel.
tecnico incaricato:

p.ed. / p.f. e comune
catastale

Nella variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica.

Prima di procedere con la scelta della classe acustica controllare il PCCA attuale ([link](#)) per verificare la classe acustica attuale. Proseguire compilando uno dei tre riquadri.

Per zone limitrofe sono intese tutte le zone urbanistiche ad una distanza minore di 50 metri dal confine della zona oggetto di variazione.

1

Conferma della classe acustica

- ☐ si conferma la classe acustica se la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica uguale a quella attuale nel PCCA e le zone limitrofe sono compatibili in quanto non si discostano di più di una classe (5 dB(A)).

Nota: Nel caso particolare in cui venga inserita una zona ad uso abitativo all'interno di una macro-area di classe acustica III, è possibile ai fini di omogeneità, mantenere la classe acustica III anche per la nuova zona ad uso abitativo.

→ Indicare la classe acustica →

...

→ Non compilare il riquadro 4

Firma del tecnico incaricato: _____

2

Cambiamento della classe acustica

- ☐ la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA, ma compatibile a quella delle zone limitrofe poiché non si discosta di più di una classe (5 dB(A)).
- ☐ la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA e le zone limitrofe si discostano di più di una classe (5 dB(A)), ma risultano compatibili poiché nelle zone limitrofe che sono classificate come verde agricolo, bosco, prato, pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio o zone rocciose non vi sono edifici abitati a meno di 50 metri dal confine della zona oggetto di variazione.

→ Compilare il riquadro 4

3

Casi eccezionali

- ☐ la nuova zona ha una classe acustica che si discosta di più di una classe (5 dB(A)) dalla classificazione acustica di una zona limitrofa.
- ☐ la nuova zona appartiene alle classi acustiche I, II o III e si trova ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine della linea ferroviaria del Brennero e da strade con un volume di traffico superiore a 3 milioni di veicoli all'anno.

→ Integrare il modulo con una valutazione acustica redatta da un tecnico competente in acustica. Il tecnico competente in acustica prosegue compilando e firmando il riquadro 4.

4**Rappresentazione grafica****Situazione attuale**

*Inserire estratto P.U.C. attuale
senza legenda e senza scala*

*Inserire estratto PCCA attuale senza legenda, senza scala e
con numero di particelle catastali*

Esito della variazione

*Inserire estratto P.U.C. modificato
senza legenda e senza scala*

*Inserire estratto PCCA modificato senza legenda,
senza scala e numeri di particelle catastali*

Tipo Parti- cella	Nr. Parti- cella	Comune catastale	Zona urbanistica attuale	Zona urbanistica nuova	Classe acustica attuale	Nuova classe acustica

- ☐ la modifica di classe acustica ha richiesto la valutazione di un tecnico competente in acustica che viene allegata alla presente (*vedasi riquadro 3*)

Osservazioni:

Data e firma tecnico incaricato

 Data e firma del Tecnico competente in acustica
 (ove previsto)

Modulo di scelta della classe acustica